Pubblicato il ___/2025

N. __/2025 REG.PROV.CAU.
N. ___/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ___ del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari

- del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - 1° Reparto - del 16.10.2024, a firma del Capo Reparto f.f. Col.a.(ter.) t.ISSMI -OMISSIS-' (all.to 1), a mezzo della quale è stata rigettata l'istanza di autotutela/riammissione in servizio, avanzata ai sensi dell'articolo 2198 ter, comma 12, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.

66, come modificato dalla legge 5 agosto 2022, n. 119, poiché ritenuta presentata oltre i termini “perentori” previsti;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno _____2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il sig. -OMISSIS-, già immesso nel ruolo dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) aveva fatto domanda di transito nei volontari in servizio permanente dell’Esercito.

Con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0346974 del 29 luglio 2021, veniva approvata la graduatoria di merito, nella quale egli si collocava al ___ posto e, di conseguenza, veniva immesso nel ruolo dei VSP dell’Esercito in qualità di atleta con decorrenza giuridica 24 maggio 2020 e decorrenza amministrativa 29 luglio 2021.

Di seguito l’Amministrazione acquisiva notizia della pendenza di un processo penale che lo vedeva imputato per delitti non colposi davanti al _____ e lo escludeva, pertanto, dalla procedura concorsuale di immissione nel ruolo dei VSP dell’Esercito con conseguente decadenza dall’immissione avvenuta.

Tuttavia con sentenza n. -OMISSIS- del citato Tribunale, divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2023, il ricorrente veniva assolto con formula

piena rispetto ai due capi per cui era imputato (perché il fatto non sussiste e per non aver commesso il fatto).

Presentava quindi il 26 settembre 2024 domanda di riammissione in servizio ex art. 2198 ter Codice Ordinamento Militare – COM che veniva però respinta dall'Amministrazione opponendo la tardività della domanda in quanto presentata oltre il termine di centottanta giorni previsto dalla norma.

Insorgeva il sig. -OMISSIS- con il ricorso e l'istanza cautelare che ci occupano, contestando la natura perentoria del termine di centottanta giorni previsto dall'art. 2198 ter COM, in mancanza di espressa qualificazione normativa in tal senso.

Il Collegio, *prima facie* e riservata ogni ulteriore valutazione in rito e merito, osserva:

--la scelta operata dall'attuale assetto legislativo di reputare ostativa alla selezione militare la condizione di imputato per delitti non colposi costituisce opzione non irragionevole, né contraria ai principi costituzionali o sovranazionali, ma che, in nome del preminente interesse generale a non addestrare ed inserire nel servizio in armi soggetti accusati di atti delittuosi, indubbiamente comprime le prerogative individuali di presunzione d'innocenza nel periodo di sottoposizione a processo penale;

--in tale quadro la giurisprudenza ha più volte affermato il bisogno di interpretare la normativa in una chiave costituzionalmente orientata, che riduca al massimo il sacrificio di dette prerogative;

--ciò comporta anche la necessità di assicurare che, in caso di successivo accertamento della piena innocenza del soggetto accusato, si proceda, per quanto consentito, a ripristinarne le possibilità di carriera precluse;

--per quanto attiene alla vicenda in esame ed in relazione ai motivi specificamente dedotti, alla luce delle esposte coordinate –oltre che per l'effettiva mancanza di un'espressa comminatoria di perentorietà del termine da parte della legge- appare suffragata da sufficiente fumus la

prospettazione data dal ricorrente sull'inopponibilità dell'avvenuta decadenza a causa del ritardo nella presentazione della domanda di riammissione in servizio;

--è immanente anche il periculum dell'ulteriore protrazione, in attesa del merito, dei pregiudizi personalistici ed economici subiti dal ricorrente per la perdita del lavoro;

--va sospesa pertanto l'efficacia del provvedimento impugnato con dovere dell'Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce della sua assoluzione definitiva, con formula piena, dalle accuse che ne avevano determinato l'espulsione;

--la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza di sospensione di efficacia dell'atto impugnato.

Per l'effetto l'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del ___2025. Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.

Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Martino

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.